DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 1981

che autorizza il Regno Unito a prorogare la data di ammissione per alcune varietà di specie di piante agricole e di ortaggi

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(81/436/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNTIÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione varietà delle specie di piante agricole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 80/1141/CEE [2], in particolare l'articolo 3,

vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi [3], modificata da ultimo dalla direttiva 80/1141/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 bis,

vista la richiesta presentata dal Regno Unito,

considerando che le ammissioni ufficiali delle varietà di specie di piante agricole e di ortaggi disposte dagli Stati membri anteriormente al 1° luglio 1972 secondo principi diversi da quelli stabiliti, rispettivamente, dalle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE scadono in linea di massima il 30 giugno 1980 al più tardi se, entro tale data, le varietà in causa non sono state ammesse in base alle disposizioni delle predette direttive;

considerando tuttavia che, per determinate varietà, gli Stati membri possono essere autorizzati a prorogare la suddetta data di scadenza sino al 31 dicembre 1982 al più tardi, qualora alla data del 1° luglio 1980 non sia stata ancora conclusa la procedura di esame iniziata per dette varietà prima di tale data, ai fini della loro ammissione in conformità, rispettivamente, delle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE;

considerando che, per alcune varietà, il Regno Unito non ha potuto completare la procedura di ammissione in conformità delle summenzionate direttive;

considerando che è quindi opportuno autorizzare il Regno Unito a prorogare sino al 31 dicembre 1982 la data di ammissione di dette varietà di specie di piante agricole e di ortaggi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il Regno Unito è autorizzato a prorogare sino al 31 dicembre 1982 al più tardi la data di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 70/457/CEE, per le varietà seguenti:

1. *Festuca rubra L.*
 Cascade
 Durlawn;

2. *Poa pratensis L.*
 Adelphy

2. Il Regno Unito è autorizzato a prorogare sino al 31 dicembre 1982 al più tardi la data di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 70/458/CEE, per le varietà seguenti:

(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 341 del 16. 12. 1980, pag. 27.
(3) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.

1. *Allium cepa L.*
 Queen Improved

2. *Allium porrum*
 Mammouth Pot Leek

3. *Cucurbita pepo*
 Green Gem

Articolo 2

Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 verranno revocate non appena sia accertato che le condizioni subordinatamente alle quali sono state concesse non sussistono più.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1981.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione